



COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

AGGIORNAMENTO AREE PERCORSE DAL FUOCO 2023

Settore V

Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente

mail: lavoripubblici@comune.portocesareo.le.it
pec: lavoripubblici.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it
pec protocollo: protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it
tel. Centralino: 0833858100 – dirigente: 0833858309

Dati desunti da:

Portale Sister (Agenzia delle Entrate - Territorio)
Portale Sian - Sim (ex Corpo Forestale dello Stato)
Portale Google.cn (Ortofoto)

Software utilizzati:

LibreOffice 7.6.4.1



QGis 3.10.6 "A Coruña"



00 - RELAZIONE TECNICA

Dicembre 2023

INCENDI ANNO 2022

Normativa di riferimento locale e nazionale.
Metodologie applicate.

ubicazione:

Feudo del Comune di Porto Cesareo

Spazio riservato a timbri e pareri:

Il Tecnico Istruttore
geom. Vittorio F. POLIMENO

Il Responsabile del Settore V
dott. ing. Luciano Antonio Pezzuto

Comune di Porto Cesareo
Provincia di Lecce
CATASTO PARTICELLARE DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

PREMESSA:

Ogni anno, soprattutto, nel periodo estivo vengono distrutti migliaia di ettari di boschi con un danno ambientale e patrimoniale enorme, a cui vanno aggiunti i costi per fronteggiare questo infido nemico che si nasconde in comportamenti superficiali o, peggio, intenzionali.

Una guerra di pochi che impegna risorse di tutti e mette a rischio la vita di chi questa guerra la combatte, ma anche del singolo cittadino.

Una delle cause "storiche" degli incendi è legata sicuramente allo sfruttamento dei suoli, un bosco andato in fumo poteva diventare, l'anno successivo terreno edificabile o pascolo per le greggi o altro ancora.

Questo fino all'anno 2000 quando entra in vigore una più moderna legislazione in base alla quale le aree interessate da incendi non possono vederne cambiata la destinazione, in altre parole non può essere utilizzata in modo diverso per quindici anni.

La Regione Puglia, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo ha emanato, secondo quanto disposto dalla L. 21.11.2000 n° 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*", la L.R. 38 del 12 Dicembre 2016 "*Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia*"

Detto norme, finalizzate alla conservazione dell'intero territorio boschivo, programma l'insieme delle attività di previsione e prevenzione degli incendi che consistono principalmente nell'individuazione delle aree e dei periodi ad alto indice di pericolosità, nell'attuazione degli interventi utili al fine della protezione e del contenimento dei danni conseguenti e nella redazione della cartografia necessaria per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco.

Nell'ambito della pianificazione AIB, tutti gli Enti locali competenti sono tenuti a svolgere attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. In particolare i Comuni hanno il compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente le aree percorse dal fuoco.

Le linee guida della Pianificazione Regionale prevedono, quindi, l'individuazione delle aree percorse da incendio, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla L. 353/2000 art. 10; la legge recita che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni; inoltre tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili situati nelle predette

Comune di Porto Cesareo

Provincia di Lecce

AGGIORNAMENTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO

zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto.

Su tali aree è vietata per dieci anni, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono, altresì, vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

- Legge 535/2000 del 21/11/2000
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624/2007
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3680/2008
- Delibera di Giunta Comunale Porto Cesareo n.154 del 15/09/2007
- Legge Regionale Puglia n.38 del 12/12/2016

RELAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, prevede - al comma 2 dell'articolo 10 - l'obbligo per i Comuni di censire i soprassuoli percorsi dagli incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge.

Annualmente i Comuni sul cui territorio si siano verificati incendi di aree boschive o a pascolo sono tenuti a censire tramite un apposito catasto, cosiddetto "Catasto degli Incendi", le aree percorse dal fuoco "congelandole".

È evidente che a fronte di una soluzione semplice spesso si accompagnano difficoltà oggettive.

Per realizzare il "Catasto degli Incendi", infatti, servono risorse, uomini e mezzi di cui gli enti locali non sempre dispongono.

A seguito dei gravi incendi che hanno colpito l'Italia centro-meridionale, infatti, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato (27 luglio 2007) lo stato di emergenza, cui ha fatto seguito un Ordinanza (O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007), con la quale ha nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile quale Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale delle regioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Per risolvere il "problema" delle risorse ha stabilito che per la realizzazione del catasto incendi i Comuni, possono avvalersi del lavoro di chi questo compito lo svolge abitualmente per motivi istituzionali, vale a dire del Corpo Forestale dello Stato che non solo dispone dei rilievi delle aree ma che li mantiene costantemente aggiornati.

Successivamente, l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 3624 del 22/10/2007 ha dettato i termini temporali per l'adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi (come detto) anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e certificati dalla Regione.

Va specificato che la legge n° 353/2000 sancisce l'obbligo di provvedere al censimento per i soli Comuni i cui territori siano stati percorsi dal fuoco.

METODOLOGIA DI LAVORO

La norma sopracitata non fornisce chiare indicazioni sui requisiti minimi del "catasto" e pertanto l'approccio metodologico che è stato utilizzato nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto in questione è di seguito descritta.

La base di partenza è costituita dai dati contenuti nelle schede di segnalazione compilate dal Corpo Forestale dello Stato e trasmesse alle Amministrazioni interessate, attraverso le quali viene ufficialmente aggiornato il "Catasto degli Incendi" del **Comune di Porto Cesareo**, istituito con deliberazione della G.C. n°154 del 15/09/2007 dalle perimetrazioni cartografiche su base Aerofotogrammetrica e su base cartografica Catastale, unitamente all'elenco di tutte le particelle catastali con relative superfici e proprietà.

Il periodo di riferimento considerato risulta essere dal **01.01.2022 al 31.12.2022**.

Per il tramite del software "Qgis 3.10 A Coruña", sono quindi state elaborate delle tavole nelle quali sono cartografate, all'interno del perimetro dell'incendio, lo stralcio Aerofotogrammetrico, lo stralcio del Foglio di Mappa Catastale interessato e lo stralcio di Ortofoto derivante da foto satellitare "Google.cn Satellite" aggiornata.

L'elenco delle particelle, consultabili in stampe di tipo word, è stato desunto dal collegamento telematico con il SISTER, dell'Agenzia del Territorio, che in tempo reale, fornisce l'acquisizione di singola visura catastale e di estratti di mappa.

Nel caso di discrasie nella titolarità o numero di particella risultante dalla banca dati catastale, rispetto allo stato attuale, per mancanza di volture e/o aggiornamento dei frazionamenti da parte dei proprietari, i dati forniti dal SISTER (coltura-estensione- titolarità), costituiscono base di origine, così come i luoghi percorsi dal fuoco, affinché in ragione del tipo di coltura, sia proposto il vincolo urbanistico previsto dalla normativa vigente.

Al fine di rendere più esaustiva la consultazione dei suddetti elenchi si riporta di seguito un Fac-Simile della tabella utilizzata tenendo conto di quanto segue:

- la tabella è composta da 10 colonne la prima delle quali riporta il progressivo dell'incendio

fornito dal SIM attraverso gli "Shapefile" e le tabelle di rilievo;

- nella seconda colonna viene riportata la data dell'evento incendiario;

- terza, quarta, quinta, sesta e settima colonna sono destinate ai dati catastali e la titolarità delle particelle interessate dall'evento;

- l'ottava colonna contiene i dati relativi all'estensione dell'incendio sulla particella di che trattasi;

- la nona contiene informazioni relative alla natura del soprassuolo desunte dalla sovrapposizione del perimetro dell'incendio sulla Foto Satellitare "Google.cn Satellite" aggiornata: "Boschiva"; "Non Boschiva"; "Porzione Boschiva, Porzione Non Boschiva".

- la decima colonna è destinata a note particolari riguardanti eventuali anomalie sulle particelle.

FAC SIMILE TABELLA ANALITICA PARTICELLARE UTILIZZATA:

Pro g. Inc.	Data incendio	Fg.	All.	Particella	Titolarietà	Sup. Catastale (m²)	Sup. perc. dal fuoco (m²)	Natura del soprassuolo	Note / anomalie
n	gg/gg/aaa	XX	Y	xxx	Cognome e Nome nato a Paese il gg/mm/aaaa	00,00	00,00	PORZIONE BOSCHIVA PORZIONE NON BOSCHIVA	
		XX	Y	xxx	Cognome e Nome nato a Paese il gg/mm/aaaa	00,00	00,00	PORZIONE BOSCHIVA PORZIONE NON BOSCHIVA	
		XX	Y	xxx	Cognome e Nome nato a Paese il gg/mm/aaaa	00,00	00,00	PORZIONE BOSCHIVA PORZIONE NON BOSCHIVA	
n	gg/gg/aaa	XX	Y	xxx	Cognome e Nome nato a Paese il gg/mm/aaaa	00,00	00,00	PORZIONE BOSCHIVA PORZIONE NON BOSCHIVA	
		XX	Y	xxx	Cognome e Nome nato a Paese il gg/mm/aaaa	00,00	00,00	PORZIONE BOSCHIVA PORZIONE NON BOSCHIVA	
		XX	Y	xxx	Cognome e Nome nato a Paese il gg/mm/aaaa	00,00	00,00	PORZIONE BOSCHIVA PORZIONE NON BOSCHIVA	

SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE QUADRO 353/2000 SUGLI INCENDI BOSCHIVI

La Legge quadro sugli incendi boschivi prevede una serie di sanzioni per i casi di violazione ai divieti ed alle prescrizioni indicate nella stessa Normativa; in sintesi, le sanzioni previste sono le seguenti:

Articolo 10, comma 3, prima parte: *La trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa, per ogni capo, non*

inferiore a 30,00 euro e non superiore a 61,00 euro.

Articolo 10, comma 3, seconda parte: *La trasgressione al divieto di caccia su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 206,00 euro e non superiore a 413,00 euro.*

Articolo 10, comma 4: *La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'articolo 20, comma 1, lettera c), della Legge n. 47/1985 (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.*

Articolo 10, comma 6: *La trasgressione ai divieti fissati dai piani annuali predisposti dalle regioni che individuano, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente determinare l'innescò di incendio è punita con la sanzione amministrativa non inferiore non inferiore a 1.032,00 euro e non superiore a 10.329,00 euro. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui l'autore dell'illecito appartenga al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, all'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (già Corpo Forestale dello Stato), ad una organizzazione di volontariato impegnata nelle attività di anti incendi boschivi, alle Forze armate, alle altre Forze di polizia dello Stato, al Servizio forestale regionale ed al Servizio regionale di protezione civile. Nel caso in cui il trasgressore sia un esercente di attività turistiche, oltre alla suindicata sanzione pecuniaria, è disposta anche la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.*

Porto Cesareo, 15 Dicembre 2023

Il Tecnico Istruttore
geom. **Vittorio Fernando POLIMENO**

Il Responsabile del Settore V
dott. Ing. Luciano Antonio Pezzuto